

## REGOLAMENTO (CE) N. 1185/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1999

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 375 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo;
- (3) considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare, in quanto sarà operativa anche alla fine della campagna, a decorrere dal giugno 1999; che, per le offerte presentate tra il 17 e il 30 giugno 1999, le consegne saranno possibili solamente a decorrere dal 1° luglio 1999; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93 che prevede il termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta e il pagamento;
- (4) considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;
- (5) considerando che, qualora il ritiro dell'orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;
- (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento spagnolo indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 375 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

Tuttavia, per le offerte presentate a decorrere dal giugno 1999, le formalità doganali all'esportazione possono essere espletate solamente a decorrere dal 1° luglio 1999.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 375 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 4*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Tra il 17 e il 30 giugno 1999, le offerte presentate nell'ambito della presente gara sono ammissibili soltanto se corredate dell'impegno scritto ad esportare solamente a decorrere dal 1° luglio 1999. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.